

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 24/03/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 09/06/2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 09/07/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 1.453,63, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, oltre € 264,63 a titolo di retrocessione integrale delle commissioni di estinzione anticipata;
- in via subordinata, il rimborso secondo il criterio della curva degli interessi per le commissioni *up-front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, che a far data dal 28/02/2019 la gestione dei ricorsi presentati nei confronti dell'intermediario resistente è stata esternalizzata all'intermediario capogruppo il quale, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento, ha inviato le controdeduzioni relative al ricorso in oggetto;

- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-*octies*, co. 2 d.l. n. 73/2021, richiamando le "*pronunce*" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi non solo la sentenza *Lexitor* ma anche quella resa il 09/02/2023, e facendo salve le disposizioni del Codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi *up-front*;
- la perdurante vigenza dell'art. 6-*bis* D.P.R. n. 180/1950 quale disciplina speciale regolante la materia e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia ivi richiamate, secondo cui possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- la non rimborsabilità dei costi dei terzi, data la natura di costi relativi a servizi accessori "*facoltativi*" e dunque non rientranti nel "*costo totale del credito*";
- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività dell'intermediario del credito intervenuto ai fini della conclusione del contratto, producendo in atti fattura emessa da quest'ultimo, nonché la contabile del bonifico disposto in suo favore;
- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, poiché si riferiscono all'attività di pre-analisi nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la concessione del prestito;
- l'insussistenza di somme da retrocedere al cliente a titolo di rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata del finanziamento;
- l'infondatezza dell'istanza di refusione delle spese di assistenza tecnica;
- infine, la legittimità dell'applicazione della commissione di estinzione in conformità alla normativa applicabile.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato al cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale, pari ad € 4.331,20.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 09/06/2020, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta – secondo il ricorrente – alla quarantaseiesima rata.

Sul punto l'intermediario non assume una posizione univoca in sede di riscontro al reclamo e in sede di controdeduzioni.

In ogni caso, il conteggio estintivo versato in atti risulta calcolato considerando l'estinzione avvenuta in corrispondenza della quarantottesima rata; il dato è ricavabile dividendo l'importo delle "*rate scadute al mese di competenza del conteggio estintivo*" (riga B) per l'importo unitario della rata ($20.880,00 \div 435,00$), considerando il periodo intercorso tra la data indicata quale decorrenza contrattuale (01/07/2020) e il mese di competenza del conteggio estintivo (giugno 2024, in linea con la liberatoria in atti) ed è inoltre coerente con l'importo indicato a titolo di "*interessi non maturati calcolati al T.A.N. al mese di*

competenza del conteggio estintivo” (riga D), richiamato peraltro dallo stesso intermediario in sede di controdeduzioni e di riscontro al reclamo.

Depone inoltre per l'avvenuta estinzione alla quarantottesima il contenuto del piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal ricorrente, che riporta lo stesso mese di decorrenza dell'ammortamento indicato dal conteggio estintivo (luglio 2020) e lo stesso importo del debito residuo e del capitale residuo in corrispondenza della quarantottesima rata.

Sembrerebbe pertanto che il ricorrente abbia calcolato il numero di rate scadute prendendo in considerazione – delle due date di decorrenza indicate in conteggio estintivo – la *“decorrenza amministrazione (inizio trattenute)”* (30/09/2020) e non la *“decorrenza contrattuale (inizio piano di ammortamento)”* (01/07/2020).

Sulla scorta delle predette evidenze documentali, si ritiene che l'estinzione anticipata sia avvenuta alla quarantottesima rata.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”*.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che *“1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria e alle commissioni di intermediazione, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 1958/2025, 805/2024 e 5808/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72
TAN ▶	5,002%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,52%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	Spese di istruttoria (up front)	€ 800,00	€ 480,00	○	€ 308,18	○	€ 308,18
○	Comm. Intermediazione (up front)	€ 1.557,23	€ 934,34	○	€ 599,88	○	€ 599,88
●			€ 0,00	○	€ 0,00	○	€ 0,00
●				○		○	€ 0,00
●				○		○	€ 0,00
●				○		○	€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 908
interessi legali							si

Con riguardo alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Non viene dunque contestata una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Sul tema il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/2020, ha specificato che: “La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo

spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."

Con la successiva decisione n. 11679/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che: *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*.

Nel caso di specie, il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* è superiore alla soglia di € 10.000,00 (come risulta dal conteggio estintivo allegato al ricorso) anche al netto della riduzione del costo totale del credito, con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione.

Pertanto si richiama in senso adesivo la giurisprudenza di questo Collegio a mente della quale: *"Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, si osserva che il ricorrente [...] aveva affermato che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso che "la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di accoglimento, non avendo il ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico" (Collegio di Bari, decisione n. 14261/2021).*

Il ricorrente formula, altresì, una richiesta di *"restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute"*, senza tuttavia produrre documentazione a supporto.

L'intermediario, inoltre, osserva che non vi sono somme da retrocedere a tale titolo e il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, non ha presentato repliche.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto non supportata da idonea documentazione e, comunque, considerata la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 908,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 3843 del 16 aprile 2025

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI